



UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Sede: Manerba del Garda (BS) - Via Valtenesi n.° 48

Tel. 0365/552025

polizialocalevaltenesi@pec.it - www-polizialocale-valtenesi.it

Comuni di:
Manerba d/G.
Moniga d/G.
Padenghe s/G.
Soiano d/L.

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con Delibera dell'Assemblea dell'Unione nr.32 del 21.12.2016 è stato approvato il "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta o veicolo a trazione animale" il quale all'art.42 abroga ogni regolamento approvato precedentemente dai singoli comuni facenti parte dell'Unione Comuni della Valtenesi;

Considerato che l'art.5 del suddetto regolamento dispone che *"il numero e il tipo dei veicoli da destinare al servizio di cui al precedente art.1 è fissato dalla Giunta dell'Unione, sentita la commissione di cui al precedente art.4, entro il limite massimo del contingente assegnato ai singoli comuni interessati facente parte dell'Unione, come previsto dalla Legge Regionale 15 Aprile 1995 nr.20"*;

Verificato che il Comune di Manerba del Garda, sulla base dei parametri assegnati dispone di licenze di noleggio autovetture con conducente da assegnare pari ad **una** unità;

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

Vista la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6, "Disciplina del settore dei trasporti";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2024, n. 137, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto il vigente Regolamento dell'Unione sopra richiamato;

Vista la Circolare di Regione Lombardia ad oggetto *"Rilascio autorizzazioni noleggio con conducente - aggiornamento a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2024"*;

Sentite le principali Associazioni di categoria della Provincia di Brescia con nota prot. n. 7485 del 05.06.2025, a seguito della quale non sono pervenuti pareri nei termini indicati (15 giorni);

Ravvisata la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RENDE NOTO

che è indetto bando pubblico per titoli per l'assegnazione di n.1 (una) **autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura** (veicolo avente un massimo di nove posti compreso il conducente) nel **comune di Manerba del Garda**

I soggetti interessati possono concorrere ai sensi dell'art.8 comma 2 del richiamato Regolamento dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, all'assegnazione di una sola autorizzazione per il singolo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta o veicolo a trazione animale; è invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente.

Art. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono concorrere coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni essenziali:

- a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, di un altro Stato in conformità di quanto previsto dalla Legge 6 marzo 1998, n. 40 o, in mancanza, situazione giuridica che consenta di svolgere il servizio con le modalità di cui all'art.17 del Regolamento;

- b) essere in possesso della patente di guida categoria B in corso di validità e del relativo certificato di abilitazione professionale (CAP) di tipo KB;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall'art.6 della Legge 15 Gennaio 1992 nr.21 e all'art. 25 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Brescia;
- d) avere la proprietà o disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'Utenza, nell'ambito dell'area comunale ove viene rilasciata l'autorizzazione;
- e) non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del codice penale;
- f) non sussistano nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. legge antimafia);
- g) non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- h) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune di Manerba del Garda , sia da parte di altri Comuni;
- i) non aver trasferito precedenti licenze taxi o autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Legge n. 21/1992;
- j) non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.
- k) non sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
- l) non abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope;
- m) non abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada)
- n) non abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
- o) non abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dichiarati dai candidati nelle forme ammesse.

L'accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti determina l'esclusione dell'istanza dalla procedura e, qualora accertata successivamente alla conclusione della stessa, il ritiro dell'autorizzazione.

Il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali devono essere dichiarati e documentati all'atto di presentazione della domanda; devono essere in originale, copia autenticata o mediante autocertificazione nei modi stabiliti dalla vigente normativa, pena l'irricevibilità dei titoli stessi.

I titolari dell'assegnazione di noleggio con conducente che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all'Ufficio competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando e dell'insussistenza degli impedimenti indicati.

Ogni titolarità, ai sensi dell'art. 85, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Art. 2 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione è richiesta:

- a) la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo adibito al servizio di N.C.C.;
- b) la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situati nel territorio del Comune in cui viene rilasciata la licenza.

E' consentito, in caso di aggiudicazione dell'autorizzazione, dotarsi del veicolo con la destinazione prevista per l'esercizio di N.C.C., della sede e della rimessa, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Trascorso tale termine senza aver prodotto la documentazione richiesta il candidato sarà considerato decaduto dalla graduatoria e sostituito dal primo degli esclusi.

Art. 3 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA GRADUATORIA

La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del presente bando, valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. e stabilisce la graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili; se il numero delle domande è superiore a quello previsto dal presente bando, costituiscono titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 21/1992 e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, il maggior punteggio definito dai seguenti titoli preferenziali:

1. l'aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, ovvero aver gestito direttamente l'attività di noleggio autoveicoli con conducente- i titoli di cui sopra devono essere documentati con i contratti previsti dall'art.10 della legge 15 gennaio 1992 nr.21 e successive modifiche e integrazioni (**2 punti**).
2. la conoscenza documentata di lingua inglese e/o tedesca (per conoscenza documentata si intende il possesso del certificato comprovante la conoscenza della lingua inglese e/o tedesca almeno di livello BASE) (**1 punto**);
3. avere la disponibilità di un veicolo a basso impatto ambientale (**3 punti**);
4. avere la disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato ed in regola con le prescrizioni previste dalle vigenti norme per il trasporto di soggetti diversamente abili (**3 punti**);
5. la minore età anagrafica (**1 punto**);
6. non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato la sospensione del titolo di guida; (**1 punto**);

In subordine, in caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia coniugato o meno; il numero dei figli a carico deve essere dichiarato con atto notorio da allegare al momento della presentazione della domanda;

In caso vi sia ancora parità nelle fattispecie di cui sopra la priorità è data dal sorteggio, che verrà effettuato dalla commissione di cui all'art.13 del Regolamento dell'Unione dei Comuni della Valtenesi.

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- A. Le domande di ammissione al concorso, complete di marca da bollo (euro 16,00), devono essere inviate **all'Unione dei Comuni della Valtenesi**, pena l'esclusione dalla selezione, tramite Pec firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, utilizzando esclusivamente il modello della domanda allegata al presente bando "*Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di autorizzazioni di noleggio con conducente mediante autovettura*", scaricabile nella sezione "bandi di concorso" dal sito internet www.unionecomunivaltenesi.it dell'Unione dei Comuni della Valtenesi.
- B. Le domande possono essere presentate a partire dal giorno della pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni della Valtenesi e devono comunque pervenire entro il termine perentorio di **trenta giorni** dalla data utile per la presentazione delle domande.
- C. Le domande inviate oltre il termine indicato non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
- D. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda, per una singola autorizzazione. Nel caso uno stesso soggetto presenti più domande verrà tenuta in considerazione la prima domanda con esclusione delle altre presentate.
- E. L'Amministrazione dell'Unione Valtenesi non sarà considerata responsabile per gli eventuali inconvenienti dovuti a cause estranee all'Ente.
- F. Con la presentazione della domanda di partecipazione l'interessato accetta le condizioni del presente bando, nonché le norme contenute nel vigente Regolamento dell'Unione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta o veicolo a trazione animale, approvato con deliberazione nr.32 del 21.12.2016.

Nella domanda deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità quanto segue:

- a. generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, recapito telefonico;
- b. indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni relative al presente bando;
- c. la dichiarazione di non incorrere in alcuno degli impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente bando;
- d. essere iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione autoveicoli, della Provincia di Brescia, di cui all'art. 6, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e all'art. 25, della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6, con specifica degli estremi dell'iscrizione;
- e. il possesso della patente di guida categoria B e del relativo certificato di abilitazione professionale di tipo KB;
- f. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Alla domanda sono da allegare copia dei seguenti documenti:

- copia di documento di identità in corso di validità dell'interessato;
- valido documento di identità e atto di delega, nel caso di presentazione della domanda da parte di procuratore munito di firma digitale;
- copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- eventuale documentazione attestante titoli di priorità come indicato all'art. 3 del presente bando.

Nel caso in cui la domanda contenga dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e/o uso di atti falsi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, l'istanza stessa verrà annullata d'ufficio e *in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è sanabile e comporta l'esclusione dal bando:

- l'invio delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- l'omissione della firma digitale;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del richiedente;
- la mancanza del requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti, sezione autoveicoli, della Provincia di Brescia, di cui all'art. 6 della Legge 21/1992;
- il mancato possesso della patente di guida categoria B e del relativo certificato di abilitazione professionale di tipo KB;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando;
- avere debiti o morosità pendenti nei confronti dell'Unione dei Comuni della Valtenesi e/o del Comune di Manerba del Garda, a qualsiasi titolo se non si provvede a sanare la propria posizione debitoria entro il termine di scadenza del bando.

Art. 6 - COMMISSIONE - Esame e valutazione delle domande - Modalità di svolgimento

La Commissione esaminatrice, appositamente designata con determinazione del Responsabile competente, è composta da:

- il Presidente dell'Unione o, in sua rappresentanza, l'Assessore all'Uopo delegato in qualità di Presidente;
- Il Responsabile della Area di Polizia Locale e Suap ,
- Un rappresentante delle Associazioni degli Utenti;
- Un rappresentante delle Organizzazioni di categoria dei tassisti e noleggiatori con conducente.

I lavori della Commissione inizieranno entro trenta giorni dalla scadenza del bando presso la sede dell'Unione dei Comuni della Valtenesi sita in via Gassmann 25 a Manerba del Garda.

Accertata la regolarità e la completezza delle domande pervenute per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente (N.C.C.), la Commissione procederà

alla valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria, così come prescritto all'art. 3 del presente bando.

Con atto dirigenziale si procederà all'approvazione del verbale dei lavori svolti dalla Commissione.

La Commissione, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali delucidazioni ai partecipanti, relativamente a quanto dichiarato e/o alla documentazione prodotta.

Art. 7 - GRADUATORIA

Al termine della fase istruttoria verrà stilata la graduatoria provvisoria sulla base delle risultanze del verbale dei lavori della Commissione; la stessa sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, alla sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente.

Contro la graduatoria provvisoria è ammessa istanza di revisione, da presentarsi all'Unione dei Comuni della Valtenesi entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza la Commissione si pronuncia entro i successivi 10 giorni e l'esito è pubblicato nel medesimo giorno.

Successivamente, con atto dirigenziale, si procederà all'approvazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni della Valtenesi e diverrà esecutiva decorsi 60 giorni.

In caso di aggiudicazione o scorrimento della graduatoria, il soggetto individuato sarà oggetto di comunicazione via PEC dell'aggiudicazione stessa; l'aggiudicatario dovrà dare riscontro dell'accettazione dell'autorizzazione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui sopra, pena la decadenza dalla graduatoria.

Dopo la conclusione dell'istruttoria e sulla base dell'esito delle graduatorie espressamente formate dall'ufficio, trattandosi di procedura concorsuale, ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione diretta dell'avvenuta esclusione, senza la preliminare comunicazione di cui all'articolo 10-bis, Legge 241/1990.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli aggiudicatari del titolo che risultassero rinunciari ovvero decaduti, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva, secondo l'ordine della stessa.

La permanenza del soggetto richiedente in graduatoria è subordinata alla sussistenza dei requisiti di ammissione.

La graduatoria ha validità massima di anni 3 dalla data della sua formazione, salvo il suo esaurimento; sarà utilizzata per l'eventuale copertura di autorizzazioni che dovessero risultare disponibili nell'ambito dell'organico, secondo il contingente numerico di cui dispongono i Comuni dell'Unione Comuni della Valtenesi.

Art. 8 - ADEMPIMENTI E DOCUMENTI DA PRESENTARE AD AVVENUTA ASSEGNAZIONE

Sulla base della graduatoria definitiva, divenuta esecutiva, il Responsabile della Polizia Locale darà comunicazione ai partecipanti dell'esito del bando, assegnando agli interessati un termine di 15 giorni, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, in leasing o ad uso noleggio a lungo termine, del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio, immatricolato ad uso di noleggio con conducente;
- b) la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede operativa ed una rimessa nel territorio del Comune di Manerba del Garda;
- c) non essere titolare di licenza taxi rilasciata dal Comune di Manerba del Garda o da altro Comune;
- d) essere iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia;
- e) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- f) aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro.

Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite.

L'inizio del servizio deve avvenire entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ed è prorogabile in caso di comprovato impedimento.

L'autorizzazione può essere sospesa nei seguenti casi:

- Esito sfavorevole della verifica preventiva del veicolo (art.15 regolamento dell'Unione comuni Valtenesi)
- Mancata presentazione della dichiarazione annuale di prosecuzione dell'attività (art.21 regolamento dell'Unione comuni Valtenesi)
- Mancata disinfezione periodica del veicolo (art.24 del regolamento dell'Unione comuni Valtenesi)

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità connesse al presente bando.

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

- a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
- b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/1990.

Ai sensi dell'art. 15 del sopracitato Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato potrà accedere ai dati forniti chiedendone, qualora ne ricorrano gli estremi, la correzione e/o l'integrazione. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Il titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni della Valtenesi nella persona del Presidente Pro-tempore.

Il responsabile del trattamento è il Responsabile E.Q. del Corpo di polizia Locale Unione Valtenesi Comm. Capo Landi Massimo.

Per ogni utile informazione, gli interessati possono rivolgersi Responsabile del Corpo di polizia Locale dell'Unione della Valtenesi Comm. Capo Landi Massimo presso la sede della Polizia Locale al numero 0365-552025 negli orari di apertura al pubblico.

Art. 10 - RINVIO NORMATIVO

Per la disciplina delle modalità di esercizio dell'autorizzazione, degli obblighi, dei diritti e dei divieti di conducenti, delle caratteristiche, delle strumentazioni e di altri dispositivi dei veicoli da adibire al servizio, nonché della modalità di svolgimento del servizio stesso e per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla Legge 21 gennaio 1992, n. 21, al vigente Regolamento dell'Unione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta o veicolo a trazione animale e alle normative di riferimento.

Il presente bando è pubblicato sulla home page del Comune di Manerba e sul sito web dell'Unione dei Comuni della Valtenesi all'Albo Pretorio online e su Amministrazione Trasparente sezione "bandi di concorso".

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, revocare il presente bando e la relativa procedura di selezione in qualsiasi fase della stessa, anche dopo il suo compimento e di non procedere al rilascio di alcuna autorizzazione.

Manerba del Garda, 01/04/2026

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale
Commissario Massimo Landi